



COMUNE DI CORSICO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
E DELLE AUTORIZZAZIONI
NONCHE' DELLE RELATIVE TARIFFE

Approvato con atto consiliare n. 66 del 19/7/94 e successivamente modificato con atto consiliare n. 74 del 21/9/94 regolarmente perfezionato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 20/10/94 atti n. 54922.

Entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato con il D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.

S O M M A R I O

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Sezione I: Occupazioni e concessioni in genere

Art. 2 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art. 3 Richiesta di occupazione
Art. 4 Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione
Art. 5 Istruttoria dell'istanza
Art. 6 Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale
Art. 7 Titolarità della concessione
Art. 8 Rinnovo e disdetta della concessione
Art. 9 Obblighi del concessionario
Art. 10 Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art. 11 Decadenza della concessione e dell'autorizzazione
Art. 12 Limiti delle occupazioni
Art. 13 Modalità d'uso dell'area in concessione
Art. 14 Canone di concessione

Sezione II: Occupazioni di tipo particolare

Art. 15 Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Art. 16 Spettacoli viaggianti
Art. 17 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
Art. 18 Distributori di carburanti e tabacchi
Art. 19 Occupazioni con autovetture

CAPO II

DISPOSIZIONI TARIFFARIE

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.	20	Applicazione della tassa
Art.	21	Oggetto della tassa
Art.	22	Soggetto attivo
Art.	23	Soggetto passivo
Art.	24	Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale
Art.	25	Commisurazione e determinazione della tassa
Art.	26	Denuncia
Art.	27	Versamento della tassa
Art.	28	Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
Art.	29	Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni
Art.	30	Sanzioni
Art.	31	Affrancazione della tassa
Art.	32	Il Funzionario Responsabile
Art.	33	Rinvio ad altre disposizioni
Art.	34	Norma transitoria
Art.	35	Entrata in vigore
Art.	36	Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, N. 507, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo precitato.

CAPO I

OCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

SEZIONE I: OCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE

Art. 2: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche comunali, demaniali o patrimoniali indisponibili, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Pertanto, le occupazioni realizzate senza il prescritto Atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.

2. Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprassuolo o il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

3. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiori all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche se concesse con

atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana.
Sono considerate temporanee:

a) le occupazioni delle aree di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno.

Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20 per cento.

Art. 3: Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio Comunale spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda indirizzata alla Amministrazione Comunale.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;

c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;

d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se e in quanto necessarie, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti speciali di cui ai successivi articoli 15 e 16.

5. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

Art. 4: Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata all'Ufficio Protocollo che provvede all'inoltro della stessa ai seguenti uffici:

DISCIPLINA DEL COMMERCIO:

per la richiesta di occupazione realizzata con:

Chioschi - Edicole - Mercati (con esclusione spuntisti) - Fiere - Spettacoli viaggianti;

POLIZIA MUNICIPALE:

per la richiesta di occupazione realizzata con:

Mercati solo spuntisti - Cantieri (cesate - steccate) - Occupazioni provvisorie fino ad un'anno - Carico e scarico merci - Depositi provvisori - Esposizione merci - Traslochi carico e scarico - Manufatti in genere - Dissuasori di sosta;

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA:

per la richiesta di occupazione realizzata con:

Cabine soggette a licenza edilizia - Distributori di carburante - Tende con infissi - Insegne a bandiera e striscioni - Impianti pubblicitari;

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA REPARTO MANUTENZIONE:

per la richiesta di occupazioni realizzata con:

Passi carrai - Allacci a fognature - Condotture impianti sottosuolo e soprassuolo e manufatti - Armadietti impianti interni.

Art. 5: Istruttoria della istanza

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pub-

blica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle Commissioni Comunali competenti.

2. Il responsabile dell'istruttoria ed i tempi entro i quali provvedervi, sono quelli precisati nel Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo.

3. Nel caso in cui il Regolamento Comunale non prevede il termine entro il quale il responsabile dell'istruttoria debba provvedere, vale quanto stabilito dalla legge 7/8/1990 n.241.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini sopra indicati, i motivi del diniego stesso.

Art. 6: Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art.5, l'Amministrazione Comunale rilascia o nega la concessione.

2. L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per il canone di occupazione per l'uso concesso, e l'eventuale cauzione, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

3. La concessione dovrà essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Municipale, qualora la richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

5. Copia dell'atto di concessione, relativo all'occupazione temporanea o permanente, è trasmessa con ricevuta all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Polizia Municipale per le verifiche ed i controlli di relativa competenza.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o Titoli di Stato o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:

a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupa-

ta, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;

c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

7. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta dell'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione.

Art. 7: Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione;

2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Art. 8: Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta alla Amministrazione Comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della autorizzazione della concessione ha l'obbligo di

presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 9: Obblighi del Concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 6 comma 6.

Art. 10: Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 11. Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. Il Concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;

b) per mancato pagamento della tassa e/o dell'eventuale canone di concessione;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;

d) per violazione delle norme di cui all'art. 7 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta la restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Della decadenza occorrerà dare comunicazione scritta con le modalità di cui all'art. 6 all'Ufficio Tributi.

Art. 12: Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale e di marciapiedi sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.

2. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

Art. 13: Modalità d'uso dell'area in concessione

1. Il Concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e

dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

Art. 14: Canone di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economica può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale.

3. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal Concessionario nei tempi e nei modi stabiliti per il pagamento della tassa.

SEZIONE II: OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

Art. 15: Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. La concessione e la disciplina dei mercati ambulanti è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 16: Spettacoli viaggianti

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e consuetudini in materia.

Art. 17: Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 18: Distributori di carburante e tabacchi

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi viene suddiviso in zone con apposita deliberazione comunale allegata al presente Regolamento (all. B).

Art. 19: Occupazioni con autovetture

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato saranno disciplinate con apposito Regolamento e per le stesse potrà essere prevista la corresponsione di un canone di concessione in aggiunta alla tassa.

2. Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, l'applicazione della tassa dovrà essere ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

CAPO II

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 20: Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Corsico in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.

2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessioni se previsto ai sensi dell'art.14.

3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana la irregolarità delle occupazioni medesime.

Art. 21: Oggetto della tassa

Costituiscono oggetto tassabile:

a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;

b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;

d) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 22: Soggetto attivo

1. Per le occupazioni indicate nell'articolo 21, realizzate nel territorio del Comune di Corsico, la tassa è dovuta al Comune medesimo.

2. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Corsico, appartiene alla classe III.

Art. 23: Soggetto passivo

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 24: Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 21 sono classificati in tre categorie.

3. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia; è pubblicato per 15 gg. nell'Albo Pretorio ed è altresì esposto negli uffici comunali incaricati dell'istruttoria delle domande di occupazione.

La deliberazione di classificazione è allegata al presente Regolamento (allegato A), del quale costituisce parte integrante.

4. L'elenco di cui al precedente comma potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma stesso.

Art. 25: Commisurazione e determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, così come indicato nell'atto di concessione o autorizzazione, da calcolarsi con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, espresse in metri quadrati o in metri o chilometri lineari, con arrotondamento come da legge. In particolare:

a) l'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;

b) analogamente si procede per computare l'area occupata con tende, ombrelloni e simili;

2. Ai fini della commisurazione della tassa, si considera anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto della occupazione in tassazione. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.

3. Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, stabilite con apposito atto deliberativo, e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

5. La deliberazione che stabilisce le tariffe e le riduzioni facoltative della tassa è allegata al presente regolamento (all. B) quale parte integrante del medesimo.

6. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 44, comma 8, del D. Lgs. n. 507/1993 la tassa è determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50% ed è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di 1 metro.

7. La tassa relativa alle occupazioni temporanee è graduata anche in rapporto alla durata dell'occupazione medesima, come segue:

occupazione di durata fino a 12 ore:
tariffa ridotta del 50%

occupazione per più di 12 ore e fino a 24 ore:
tariffa intera.

Art. 26: Denuncia

1. Occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare all'"Ufficio Tributi", apposita denuncia ai fini della tassa, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un diverso ammontare del tributo.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 27: Versamento della tassa

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante c.c.p. intestato al Comune di Corsico, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi 5 e 6.

2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

3. Per gli anni successivi a quelli di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 26 comma 3, il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia .

5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, la tassa può essere versata direttamente a mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione da sottoscrivere da parte del richiedente.

Art. 28: Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva

1. L'Ufficio Tributi controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo se trattasi di occupazioni permanenti; l'Ufficio Disciplina del Commercio se trattasi di occupazioni temporanee, ovvero di occupazioni comportanti il versamento diretto di cui all'art. 27, comma 5.

Agli accertamenti in rettifica o d'ufficio provvede l'Ufficio Tributi anche per le occupazioni temporanee, su segnalazione dell'Ufficio Disciplina del Commercio e dell'Ufficio Polizia Municipale.

2. L'Ufficio Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, n.43.

3. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile di cui all'art. 32 del presente regolamento, per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge o di regolamento.

Art. 29: Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni

1. Oltre le esenzioni previste dall'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) commercio ambulante itinerante, per soste fino a 60 minuti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

2. Qualora le manifestazioni, di cui al comma 1, punto a) prevedano per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, anche attività di vendita o somministrazione, la tassa è ridotta al 20 per cento.

3. Inoltre, la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico.

4. La tassa non si applica per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 21, lett. d) del presente regolamento.

Art. 30: Sanzioni

1. In sede di applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e con le modalità stabilite dall'art.53 del D. Lgs. 507/93.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che rappresentano violazioni anche delle norme del Codice Stradale, sono punite con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.

3. Le altre violazioni sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

Art. 31: Affrancazione della tassa

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo della affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.

2. La domanda, presentata all'Ufficio Tributi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, sempre che sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1.

3. Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare, mediante l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno di affrancazione, un maggiore ammontare della tassa, il passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

Art. 32: Il Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa, quale Responsabile per le funzioni e i poteri di cui all'art. 54 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, un funzionario appartenente all'"Ufficio Tributi", il quale può anche sostituire il Dirigente del Settore quale rappresentante del Comune in sede contenziosa. Resta esclusa dalla responsabilità del suddetto funzionario la sola applicazione della tassa ed il versamento diretto per le occupazioni temporanee, ed i relativi controlli; tale responsabilità viene attribuita al funzionario del Settore che è competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 33: Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito regolamento.

Art. 34: Norma transitoria

1. Per le occupazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari della relativa concessione o autorizzazione dovranno corrispondere, per il periodo di tassazione in corso, il canone di cui all'art. 15 se stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 35: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 24, del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

Art. 36: Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi e relativi allegati, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Comune di CORSICO

(Provincia di Milano)

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 29/6/1994.

Allegato A

**Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
classificate ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P.**

**1[^] Categoria
Zona centrale e limitrofa**

ALPINI, Largo	GELSI (dei), Via
ALZAIA TRENTO, Via	GIGLI (dei), Via
ALZAIA TRIESTE, Via	GIOVANNI XXIII, Piazza
(da Via Bozzi a Via Oberdan)	GOBETTI, Via
ARTIGIANI, Via	GRAMSCI, Via
BARACCA, Via	GRANDI, Via
BATTISTI, Via	INDUSTRIA (della), Viale
BOZZI, Via	ITALIA, Viale
BUONARROTI, Via	KENNEDY (f.lli), Via
BUOZZI, Via	KEPLERO, Via
CABOTO, Via	LAVORATORI, Via
CADORNA, Via	LEOPARDI, Via
CANTORE, Via	LIBERAZIONE, Viale
CAPANNINA, Via	LIBERTA' (della), Piazza
CARABELLI, Piazza	MAGELLANO, Via
CARDUCCI, Via	MALAKOFF, Via
CATTANEO, Via	MANZONI, Largo
CAVOUR, Via	MANZONI, Via
CERVI (f.lli), Piazza	MARCONI, Via
CONCORDIA, Via	MARCONI (priv.), Via
COPERNICO, Via	MATTEOTTI, Via
CORRIDONI, Via	MAZZINI, Via
COSTA, Via	MILANO, Via
DANTE, Via	MOLINETTO DI LORENTEGGIO, Via
DANTE (priv.), Via	MONTE GRAPPA, Via
DI DIO (f.lli), Via	MONTE SABOTINO, Via
DI VITTORIO, Via	MONTELLLO, Via
DIAZ, Via	MONTI, Via
DON MINZONI, Largo	MORO (priv.), Via
DON TORNAGHI, Via	NAVIGLI (dei), Via
DUE GIUGNO, Via	NEARCO, Via
EUROPA, Piazza	OBERDAN, Via
FALCONE, Via	OTTO MAGGIO, Via
FILZI, Via	PARINI, Via
FIUME, Via	PASCOLI, Via
FOSCOLO, Via	PETRARCA, Piazza
GALILEI, Via	PIANTA (della), Piazzale
GARIBALDI, Via	PIAVE, Via

PITAGORA, Via
POLO, Via
PORTA, Via
PRIMO MAGGIO, Piazza
QUATTRO NOVEMBRE, Via
RESISTENZA (della), Viale
RIMEMBRANZE, Via
ROMA, Via
ROSE (delle), Via
ROSSELLI (f.lli), Via
S. ADELE, Via
SAFFI, Via
SALMA, Via
SANZIO, Via
SAURO, Via
SOLARI, Via

TIGLI (dei), Via
TURATI, Via
VERDI, Via
VESPUCCI, Via
VIGEVANESE, Via
VISCONTI DI MODRONE, Via
VITTORIO EMANUELE, Via
VITTORIO VENETO, Via
XX SETTEMBRE, Via
XXII MARZO, Via
XXIV MAGGIO, Via
XXV APRILE, Via

2[^] Categoria
Zona periferica

ARCHIMEDE (priv.), Via
BERNINI, Via
BRUNELLESCHI, Via
CANOVA, Via
CASCINA LAVAGNA, Via
CELLINI, Via
CESANO BOSCONI (per), Via
CURIEL, Via
D'ANNUNZIO, Via
DE GASPERI, Via
DONATELLO, Via

EUCLIDE (priv.), Via
FERMI, Via
MAGNOLIE (delle), Via
MANDORLI (dei), Via
MARZABOTTO, Via
NENNI, Via
REPUBBLICA DELL'OSSOLA, Via
TACITO (priv.), Via
TALETE (priv.), Via
TOGLIATTI, Via

3[^] Categoria
Zona esterna

ALZAIA TRIESTE, Via
(da Via Oberdan a fine)
BORSINI, Via
CADAMOSTO, Via
COLOMBO, Via
CROCE, Via
DON STURZO, Via
GALENO (priv.), Via
GALVANI, Via
LABRIOLA, Via
LEONARDO DA VINCI, Via

MARCHESI, Via
MEUCCI, Via
MONFERRATO, Via
PACINOTTI, Via
PAVESE, Via
SALVEMINI, Via
SELLA, Via
TRAVAGLIA, Via
VITTORINI, Via
VOLTA, Via

Comune di CORSICO

(Provincia di Milano)

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 29/6/1994.

Allegato B

Classificazione ai fini dell'art. 48, del D. Lgs. 507/1993
Distributori di carburante e di tabacchi

Centro Abitato

ALPINI, Largo	GIGLI (dei), Via
ALZAIA TRENTO, Via	GIOVANNI XXIII, Piazza
ALZAIA TRIESTE, Via	GOBETTI, Via
(da Via Bozzi a Via Oberdan)	GRAMSCI, Via
ARTIGIANI, Via	GRANDI, Via
BARACCA, Via	INDUSTRIA (della), Viale
BATTISTI, Via	ITALIA, Viale
BOZZI, Via	KENNEDY (f.lli), Via
BUONARROTI, Via	KEPLERO, Via
BUOZZI, Via	LAVORATORI, Via
CABOTO, Via	LEOPARDI, Via
CADORNA, Via	LIBERAZIONE, Viale
CANTORE, Via	LIBERTA' (della), Piazza
CAPANNINA, Via	MAGELLANO, Via
CARABELLI, Piazza	MALAKOFF, Via
CARDUCCI, Via	MANZONI, Largo
CATTANEO, Via	MANZONI, Via
CAVOUR, Via	MARCONI, Via
CERVI (f.lli), Piazza	MARCONI (priv.), Via
CONCORDIA, Via	MATTEOTTI, Via
COPERNICO, Via	MAZZINI, Via
CORRIDONI, Via	MILANO, Via
COSTA, Via	MOLINETTO DI LORENTEGGIO, Via
DANTE, Via	MONTE GRAPPA, Via
DANTE (priv.), Via	MONTE SABOTINO, Via
DI DIO (f.lli), Via	MONTELLO, Via
DI VITTORIO, Via	MONTI, Via
DIAZ, Via	MORO (priv.), Via
DON MINZONI, Largo	NAVIGLI (dei), Via
DON TORNAGHI, Via	NEARCO, Via
DUE GIUGNO, Via	OBERDAN, Via
EUROPA, Piazza	OTTO MAGGIO, Via
FALCONE, Via	PARINI, Via
FILZI, Via	PASCOLI, Via
FIUME, Via	PETRARCA, Piazza
FOSCOLO, Via	PIANTA (della), Piazzale
GALILEI, Via	PIAVE, Via
GARIBALDI, Via	
GELSI (dei), Via	

PITAGORA, Via
POLO, Via
PORTA, Via
PRIMO MAGGIO, Piazza
QUATTRO NOVEMBRE, Via
RESISTENZA (della), Viale
RIMEMBRANZE, Via
ROMA, Via
ROSE (delle), Via
ROSSELLI (f.lli), Via
S. ADELE, Via
SAFFI, Via
SALMA, Via
SANZIO, Via
SAURO, Via
SOLARI, Via

TIGLI (dei), Via
TURATI, Via
VERDI, Via
VESPUCCI, Via
VIGEVANESE, Via
VISCONTI DI MODRONE, Via
VITTORIO EMANUELE, Via
VITTORIO VENETO, Via
XX SETTEMBRE, Via
XXII MARZO, Via
XXIV MAGGIO, Via
XXV APRILE, Via

Zona Limitrofa

ARCHIMEDE (priv.), Via

BERNINI, Via

BRUNELLESCHI, Via

CANOVA, Via

CASCINA LAVAGNA, Via

CELLINI, Via

CESANO BOSCONI (per), Via

CURIEL, Via

D'ANNUNZIO, Via

DE GASPERI, Via

DONATELLO, Via

EUCLIDE (priv.), Via

FERMI, Via

MAGNOLIE (delle), Via

MANDORLI (dei), Via

MARZABOTTO, Via

NENNI, Via

REPUBBLICA DELL'OSSOLA, Via

TACITO (priv.), Via

TALETE (priv.), Via

TOGLIATTI, Via

Zona Periferica

ALZAIA TRIESTE, Via
(da Via Oberdan a fine)
BORSINI, Via
CADAMOSTO, Via
COLOMBO, Via
CROCE, Via
DON STURZO, Via
GALENO (priv.), Via
GALVANI, Via
LABRIOLA, Via
LEONARDO DA VINCI, Via

MARCHESI, Via
MEUCCI, Via
MONFERRATO, Via
PACINOTTI, Via
PAVESE, Via
SALVEMINI, Via
SELLA, Via
TRAVAGLIA, Via
VITTORINI, Via
VOLTA, Via

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, con esclusione dei passi carrabili, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima	L.	54.000
Categoria seconda	L.	49.000
Categoria terza	L.	44.000

(Art. 44, comma 1).

B) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)

Categoria prima	L.	16.200
Categoria seconda	L.	14.700
Categoria terza	L.	12.200

(Art. 44, comma 2).

C) Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima	L.	27.000
Categoria seconda	L.	24.500
Categoria terza	L.	22.000

(Art. 44, commi 3 - 10).

D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima	L.	27.000
Categoria seconda	L.	24.500
Categoria terza	L.	22.000

(Art. 44, comma 8).

E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 90%)

Categoria prima	L.	5.400
Categoria seconda	L.	4.900
Categoria terza	L.	4.400

(Art. 44, comma 9).

F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).
(Art. 44, comma 12).

G) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente:
per ogni Km. lineare o frazione tassa annuale forfetaria:

Categoria prima.....	L.	250.000
Categoria seconda.....	L.	225.000
Categoria terza.....	L.	202.500

(Art.47, comma 2).

H) Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni:

Categoria prima.....	L.	50.000
Categoria seconda.....	L.	45.000
Categoria terza.....	L.	40.500

(Art. 47, comma 2 bis).

I) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L.	30.000
Zona limitrofa	L.	20.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche ..	L.	15.000

(Art. 48, comma 7).

L) Distributori di carburanti:
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L.	84.000
Zona limitrofa	L.	54.000
Sobborghi e zone periferiche	L.	30.000
Frazioni	L.	15.000

(Art. 48, comma 1).

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

M) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il medesimo.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	L.	4.000
Categoria seconda	L.	3.600
Categoria terza	L.	3.200

(Art. 45, comma 2).

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 3 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) fino a 12 ore (riduzione del 50%):

Categoria prima	L.	2.000
Categoria seconda	L.	1.800
Categoria terza	L.	1.600

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):

Categoria prima	L.	4.000
Categoria seconda	L.	3.600
Categoria terza	L.	3.200

3) fino a 14 giorni (tariffa intera):

Le tariffe sono quelle di cui alla lettera M).

4) oltre i 14 giorni (riduzione del 20%):

Categoria prima	L.	3.200
Categoria seconda	L.	2.880
Categoria terza	L.	2.560

(art. 45, comma 1 aggiunto).

N) Occupazione giornaliera di soprassuolo e sottosuolo pubblico di qualsiasi natura (eccetto occupazioni con tende solari e condutture, cavi e impianti in genere).
 Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima.....	L.	1.330
Categoria seconda.....	L.	1.200
Categoria terza.....	L.	1.066

(Art. 45, comma 2, lett. c).

O) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera M) ridotta del 70 per cento.
 Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima.....	L.	1.200
Categoria seconda.....	L.	1.080
Categoria terza.....	L.	960

(Art. 45, comma 3)

P) Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera M).
 Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima.....	L.	4.000
Categoria seconda.....	L.	3.600
Categoria terza.....	L.	3.200

(art. 45, comma 4)

Q) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50 per cento .
 Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima.....	L.	2.000
Categoria seconda.....	L.	1.800
Categoria terza.....	L.	1.600

(Art. 45, comma 5)

R) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera M) è ridotta dell'80 per cento. Calcolata sui mq. così come indicato dal D. Lgs. 566/93 (Art. 42, comma 5).

Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima.....	L.	800
Categoria seconda.....	L.	720
Categoria terza.....	L.	640

(Art. 45, comma 5)

S) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, comma 1, la tariffa di cui alla lettera M) è ridotta del 50 per cento. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima.....L.	2.000
Categoria seconda.....L.	1.800
Categoria terza.....L.	1.600

(Art. 45, comma 5).

T) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera M) sono ridotte del 50 per cento.

Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima..... L.	2.000
Categoria seconda.....L.	1.800
Categoria terza.....L.	1.600

(Art. 45, comma 6 bis).

U) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera M) è ridotta dell'80 per cento.

Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima.....L.	800
Categoria seconda.....L.	720
Categoria terza.....L.	640

(Art. 45, comma 7).

V) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs n. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare, e di durata non superiore a 30 gg:

Categoria prima.....L.	20.000
Categoria seconda.....L.	18.000
Categoria terza.....L.	16.200

(Art. 47, comma 5, lettera a).

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg:

Categoria prima.....L.	30.000
Categoria seconda.....L.	27.000
Categoria terza.....L.	24.300

(Art. 47, comma 5, lettera a).

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a)

1) fino a 90 gg. (+30%):

Categoria prima.....L.	26.000
Categoria seconda.....L.	23.400
Categoria terza.....L.	21.060

(Art. 47, comma 5, punto 1).

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%):

Categoria prima.....L.	30.000
Categoria seconda.....L.	27.000
Categoria terza.....L.	24.300

(Art. 47, comma 5, punto 2).

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

Categoria prima.....L.	40.000
Categoria seconda.....L.	36.000
Categoria terza.....L.	32.400

(Art. 47, comma 5, punto 3).

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)

1) fino a 90 gg. (+30%):

Categoria prima.....L.	39.000
Categoria seconda.....L.	35.100
Categoria terza.....L.	31.590

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%):

Categoria prima.....L.	45.000
Categoria seconda.....L.	40.500
Categoria terza.....L.	36.450

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

Categoria prima.....L.	60.000
Categoria seconda.....L.	54.000
Categoria terza.....L.	48.600

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

(Art. 45, comma 8).

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

(Art. 42, comma 2).

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente

per ciascuna di esse.
(Art. 42, comma 4).

Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq..

(Art. 42, comma 5 aggiunto).

Per il solo anno 1994, la tassa dovuta:

a) per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovia e funivia) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000;

b) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. 507/1993 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.